



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Iscrizione d'ufficio della cancellazione di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490 comma 6 del Codice Civile – Riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 221 del 02/08/2024 di avvio del procedimento.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**PREMESSO CHE** l'art. 2490, comma 6, del Codice Civile, "Bilanci in fase di liquidazione" testualmente recita: *"Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495"*;

### VISTI

- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. N. 254/2005 – "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- lo Statuto camerale;
- gli articoli 2188 e seguenti del Codice Civile recanti la disciplina del Registro delle imprese;

### RICHIAMATI

- la Determinazione del Conservatore n. 42 del 06/06/2008, nella quale sono stati individuati i criteri operativi e le modalità tecniche per la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione, rientranti nella fattispecie dell'art. 2490, comma 6 del C.C.;
- l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall' articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore"*;
- l'art. 32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone *"A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;
- l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A.R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato e che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto *"...il numero dei destinatari..."* rende la notificazione personale *"particolarmente gravosa"*;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante *"Codice dell'Amministrazione Digitale"* che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie



dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;

- la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

#### **CONSIDERATO CHE**

- per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);
- l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha previsto l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;
- che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A.R., non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;
- l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- anche il provvedimento finale può essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line;
- l'Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è on-line e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale;

#### **RITENUTO**

- che la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell'ufficio del Registro Imprese;
- opportuno che ci si avvalga dei servizi massivi di apertura protocolli di avvio e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;
- opportuno informare Ordini Professionali e Associazioni di categoria dell'iscrizione d'ufficio della cancellazione;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 221 del 02/08/2024 "AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2490 DEL C.C." e l'allegato elenco di n. 1131 società interessate dalla procedura;

**CONSIDERATO** che, delle società in elenco, la maggioranza è risultata priva di un domicilio digitale valido ed attivo e che solo per n. 142 è stato possibile provvedere alla notifica aggiuntiva via PEC della comunicazione di avvio del procedimento (come da protocollo generale n. 15794 del 05/08/2024);

#### **VERIFICATO che**

- la comunicazione di avvio del procedimento (prot. N. 15747 del 05/08/2024) è rimasta pubblicata all'albo camerale informatico, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza, per 45 gg dal 05/08/2024, unitamente all'elenco delle società destinatarie;
- la notizia dell'avvio del procedimento è pubblicata in modo permanente sul sito internet della Camera e che si è provveduto all'informazione dell'iniziativa agli Ordini professionali e le Associazioni di categoria della provincia, con comunicazione prot. n. 15804 del 05/08/2024;

#### **TENUTO CONTO**

- delle richieste di archiviazione della procedura (n. 18) pervenute ed acquisite al protocollo generale dell'Ente nell'anno 2024 (ai seguenti nn. 15894 – 17293 – 17294 – 17295 – 17296 – 17310 – 17328 – 17331 – 17340 – 17341 – 17342 – 17474 – 17478 – 17489 – 19123 – 22759 – 29600 – 29614), per le



quali l'ufficio, effettuati i necessari approfondimenti, ha valutato di interrompere l'iter di cancellazione annullando i protocolli sospesi aperti per l'avvio del procedimento;

- degli esiti del *Report* del servizio massivo finalizzato alla cancellazione d'ufficio (prot. gen. n. 16462 del 29/08/2024) che ha segnalato l'esistenza di protocolli recenti aperti, negli ultimi sei mesi, relativamente ad alcune posizioni presenti in elenco, per le quali l'ufficio ha valutato opportuno il proseguimento dell'iter di cancellazione nel rispetto della condizione "*mancato deposito dei bilanci in fase di liquidazione...*" art. 2490 e disponendo l'apertura di un protocollo d'ufficio, per ciascuna posizione per la successiva cancellazione;

**CONSIDERATO** che, a seguito del mancato riscontro all'avviso di avvio del procedimento di cancellazione nel termine assegnato, l'Ufficio ha predisposto l'elenco contenente n. 1106 società di capitali per le quali è possibile ordinare la cancellazione dal Registro delle imprese;

**PRESO ATTO** che sulla proposta di Determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all'adozione del provvedimento da parte del responsabile dell'istruttoria Dr.ssa Consuelo Milione e del Responsabile dell'Ufficio Registro Imprese, Dr. Gennaro Bellizzi;

**RITENUTA** la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

- 1) l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese, ai sensi dell'art. 2490 c.c. e dell'art. 40 del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020, delle società di capitali (n. 1106) di cui all'elenco allegato;
- 2) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società che - nelle more della notifica del provvedimento, cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo – depositino i bilanci d'esercizio o inviino motivate controdeduzioni finalizzate al mantenimento dell'iscrizione o, ancora, risultino cancellate dal Registro delle imprese o sottoposte a procedure concorsuali;
- 3) che la notificazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato avvenga – ai sensi dell'art. 8 c. della legge 241/1990- mediante **pubblicazione nell'albo camerale on line per n. 30 giorni continuativi** o tramite PEC per le società che risultino avere un indirizzo valido ed attivo;
- 4) di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato elenco sul sito camerale, nella sezione "Registro Imprese" e "Cancellazioni d'ufficio", in modo permanente;
- 6) di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal codice civile;
- 7) di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza, nonché agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria per maggiore conoscibilità e divulgazione;

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Erminia Giorno**

Firma digitale ai sensi del d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale"